

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E  
IONIO**

**Servizio di manovra ferroviaria  
del comprensorio di Gioia Tauro**

**BOZZA DI CONTRATTO TIPO FRA GESTORE UNICO E IMPRESE  
FERROVIARIE/TERMINALISTI**

## Sommario

Art. .. – Premesse ed allegati .....	4
Art. .. – Definizioni .....	4
Art. .. – Oggetto .....	6
Art. .. – Durata .....	6
Art. .... - Obblighi di GU .....	7
Art. .... - Obblighi di IF/Terminal/Altra impresa .....	7
Art. .. – Modalità di esecuzione del servizio - Comunicazioni .....	8
Art. .. – Materiale rotabile .....	8
Art. .. – Orari di servizio .....	8
Art. .. – Livelli di performance .....	9
Art. .. – Corrispettivi per i servizi di manovra .....	10
Art. .. – Pagamenti .....	11
Art. .. – Penali di mancato raggiungimento obiettivi di performance .....	11
Art. .. – Obbligo di condizioni non discriminatorie .....	11
Art. .. – Divieto di cessione del Contratto .....	11
Art. .. – Disposizioni in materia di sicurezza .....	12
Art. .... - Copertura assicurativa .....	12
Art. .... - Responsabile di contratto .....	12
Art. .... – Legge applicabile, transazioni, controversie e foro competente .....	12
Art. .... – Spese di stipulazione e regime fiscale .....	13
Art. .. – Subentro di operatore al termine del Contratto .....	13
Art. .. – Trattamento dati personali .....	13

**Nota:** nel seguente testo le indicazioni:

- IF/Terminal/Altra Impresa sono da intendersi alternative e pertanto da applicare singolarmente rispetto alla casistica considerata
- IF indica parti applicabili solo al caso di impresa ferroviarie
- Terminal indica parti applicabili solo al caso di terminal portuali
- Altra Impresa indica parti applicabili solo al caso di altre imprese diverse da IF e Terminal

In alcuni casi sono esplicitamente indicati paragrafi applicabili solo con riferimento ad uno dei soggetti indicati.

#### Le parti:

..... in qualità di Gestore Unico -di seguito denominata GU- con sede in ....., Piazza ..... CAP..., codice fiscale numero di iscrizione del Registro delle Imprese di ....., R.E.A. n....., Partita IVA n° ..... rappresentata nel presente Atto dall' ....., nato a il....., in qualità di ...in virtù dei poteri attribuitigli dalla Procura Notaio ..... in data.... Repertorio n. Rogito n..... (di seguito anche Gestore Unico o GU), .....

e

..... - di seguito denominata IF/Terminal/Altra impresa -, con sede legale ed amministrativa in ..... — iscritta al Registro Imprese di ..... C.F. e Partita I.V.A. ...., nella persona del ....., nato a ..... il ..... in qualità di.....in virtù dei poteri attribuitigli dalla Procura Notaio ..... in data.... Repertorio n. Rogito n.

#### Premesso che:

- Per quanto rileva ai fini del presente contratto, il D.lgs. n. 112/2015 pone a carico dell'operatore dell'impianto l'obbligo di garantire alle imprese ferroviarie l'accesso agli scali merci ed ai servizi prestati in tale ambito
- La Delibera n. 130/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti indica misure di regolazione volte a garantire l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e l'economicità e l'efficienza dei servizi di manovra ferroviaria
- La Misura 13 dell'Allegato A della Delibera n. 130/2019/ART ha definito il Regolamento Comprensoriale della Manovra Ferroviaria (ReCoMaF) quale strumento di gestione dell'organizzazione del comprensorio ferroviario
- L'Assemblea Comprensoriale di Gioia Tauro, il 16 dicembre 2021, ha previsto l'individuazione del Gestore Unico per le attività di Operatore di Manovra;
- L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi della Delibera n. 130/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ha indetto una gara per l'individuazione del Gestore Unico e Operatore di Manovra per il Comprensorio di Gioia Tauro in data ..... con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale .....

- Ad esito dalla citata procedura ad evidenza pubblica è stata individuata l'Impresa ..... come aggiudicatario in qualità di Gestore Unico e Operatore di Manovra per il comprensorio di Gioia Tauro;
- Il GU possiede e si impegna a mantenere aggiornato il Certificato di Sicurezza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, come da Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162, adeguato all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, nonché dispone di risorse professionali in possesso delle necessarie abilitazioni e qualifiche tecniche;
- Il GU garantisce il corretto adempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali derivanti dalla contrattazione nazionale alle risorse impiegate nel servizio;
- IF esercita il servizio di trasporto è in possesso di Certificato di Sicurezza n. ....rilasciato dall'ANSFISA e di Licenza di impresa ferroviaria rilasciata dal Ministero secondo le modalità previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e dal decreto ministeriale 2 febbraio 2011, n. 36, e decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (o indicare eventuali titoli equivalenti);
- Terminal esercita attività di carico scarico di merce su binario raccordato all'interno del Comprensorio ferroviario di Gioia Tauro;
- Altra impresa .....
- IF/Terminal/Altra impresa intende affidare al GU, che accetta, l'esecuzione dei servizi di manovra connessi a traffico ferroviario di proprio interesse nell'impianto di Gioia Tauro.

**Stipulano quanto segue:**

**Art. .. – Premesse ed allegati**

Le premesse ed i documenti allegati (di seguito "Allegati") al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Gli allegati al contratto sono:

- Allegato 1 -Documento organizzativo/operativo;
- Allegato 2 – Corrispettivi.

**Art. . – Definizioni**

Ferme le definizioni già date in epigrafe nell'ambito della individuazione dei soggetti contraenti, i termini hanno nel presente contratto il significato di seguito indicato:

- a) Binari del fascio base: sono i binari di circolazione a termine del Regolamento circolazione ferroviaria di cui al Decreto 4/2012 dell'ANSFISA;
- b) Disposizioni di esercizio: disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di sicurezza;
- c) Gestore dell'Infrastruttura (GI) o Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (RFI): è definito ai sensi del decreto legislativo n. 112/15;
- d) Gestore del Terminal: il soggetto che coordina le attività di manovra e di handling del Terminal, facendo da tramite con i diversi operatori;

- e) Impianto ferroviario: struttura funzionale atta ad assicurare l'arrivo e la partenza dei treni e, eventualmente, le operazioni di composizione degli stessi nonché il loro stazionamento;
- f) Servizio di Manovra: attività di unione e distacco di rotabili in genere ed esecuzione dei movimenti necessari per comporre e scomporre i treni, per spostare i rotabili da un posto all'altro di un impianto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, comprese tutte le operazioni all'uopo necessarie (aggancio, sgancio, collegamento freno continuo automatico, composizioni, scomposizioni, spostamenti, immobilizzazioni e disimmobilizzazioni del materiale rotabile, predisposizione dell'instradamento, etc.);
- g) Manovra ferroviaria: operazioni di manovra necessarie al trasferimento di convogli o di carri dai binari di circolazione ai binari del terminale raccordato con l'infrastruttura ferroviaria, indicato dal Mittente quale origine o destinazione finale del trasporto e viceversa;
- h) Manovra accessoria: operazioni di manovra suppletive richieste dal Cliente o dai suoi incaricati al carico e/o scarico, nonché dai raccordati, o comunque necessarie, e non comprese nelle manovre, per operazioni di pesatura, taratura, per piazzamenti, per prelievi, per scarti o reintegri, per spostamenti interni al raccordo o spostamenti di carri nei punti di carico o scarico, per spostamenti e ricoveri di materiale rotabile, aggancio e sgancio locomotive titolari, apposizione e rimozione segnali di coda, ecc.;
- i) Manovra unica: rappresentazione ai fini tariffari dell'intera sequenza di manovra finalizzata all'introduzione di un convoglio in arrivo nell'impianto di Gioia Tauro nel raccordo privato o alla sua estrazione per una partenza, incluso il caso di manovra con scomposizione o composizione di gruppi di carri dove necessaria per lo svolgimento delle operazioni, e caratterizzata da un'unica sequenza di programmazione delle attività;
- j) Norme nazionali di sicurezza: tutte le norme e standard nazionali contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, applicabili ad uno o più gestori dell'infrastruttura ed a più di una impresa ferroviaria;
- k) Punto di Presa e Consegna: indica il tratto di binario dell'impianto ferroviario nel quale il Mittente mette a disposizione le merci per il trasporto o restituisce i carri resi vuoti, o il Vettore consegna le merci al termine del trasporto o mette a disposizione i carri vuoti per il carico; è anche detto: binario (o binari) di presa e consegna;
- l) Referente di manovra di IF/Terminal/Altra impresa: persona indicata da IF/Terminal/Altra impresa a cui spetta il compito di interfacciarsi con il Referente di GU per la gestione operativa giornaliera;
- m) Referente di manovra di GU: persona indicata da GU a cui spetta il compito di interfacciarsi con il Referente di IF per la gestione operativa giornaliera;
- n) Registro Disposizioni di Servizio (RdS): documento emanato, per ogni impianto, dalle unità periferiche interessate del Gestore dell'Infrastruttura;
- o) Responsabile del Contratto: figura delle rispettive Parti a cui è attribuita la gestione operativa del contratto;
- p) Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS): l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un operatore ferroviario (RFI, IF, società di manovra, ecc.) al fine di mantenere e migliorare il livello di

sicurezza in essere, anche mediante un sistema di monitoraggio per la misura del livello di applicazione delle norme;

q) Treno: qualsiasi mezzo di trazione con rotabili (carri) che viaggia da una località di servizio (impianto) ad un'altra oppure che parte da una località di servizio per disimpegnare un servizio lungo la linea e fare ritorno nella località stessa;

r) Impresa (Operatore): impresa sotto la cui responsabilità ricade l'attività del GU;

s) ART: L'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Per tutte le definizioni non riportate valgono quelle previste all'art. 3 del D.lgs. 112/15, nonché quelle previste dall'art. 3 del D.lgs. 50/2019, quelle descritte nelle disposizioni e regolamenti emessi da RFI attualmente in vigore e quelle contenute nella Misura 2 della Delibera n. 130/2019 dell'ART.

#### **Art. .. – Oggetto**

..... svolge, in qualità di Gestore Unico e Operatore di Manovra e alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati, la commercializzazione, l'organizzazione e la gestione operativa del Servizio di Manovra ferroviaria nel Comprensorio di Gioia Tauro, in conformità con le indicazioni della Del. n. 130/201-9 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Nello specifico GU si obbliga allo svolgimento delle attività di manovra ferroviaria nel Comprensorio di Gioia Tauro richieste da ..... e che possono essere prevalentemente rappresentate come:

- La manovra ferroviaria: operazioni di manovra necessarie al trasferimento di convogli o di carri dai binari di circolazione ai binari del terminale raccordato;
- Le operazioni accessorie connesse a quanto sopra (es. aggancio e sgancio di locomotive; apposizione e rimozione segnali, scarto carri, ecc....);
- La movimentazione di carri o gruppi di carri all'interno dei raccordi privati o da questi verso raccordi portuali o altri impianti, dove richiesti e non inclusi fra le operazioni programmate per la manovra unica;
- Le operazioni accessorie connesse a quanto sopra.

Le Parti prevedono un volume di produzione dei servizi pari a .....coppie di treni/ anno.

Il presente contratto potrà essere oggetto di revisione, da concordarsi tra le Parti, qualora – nel corso di esecuzione del contratto medesimo - dovessero intervenire variazioni al previsto volume di produzione dei servizi nella misura di +/- il 10%, fermo restando le condizioni economiche stabilite in sede di gara per l'individuazione del GU e riportate in Allegato.

#### **Art. .. – Durata**

Il servizio di manovra è oggetto di un affidamento della durata di 5 anni rinnovabili per ulteriori 3 anni. Nell'ambito di questo periodo di affidamento il presente contratto decorre dal ..... sino al .....

L'IF/Terminal/Altra impresa ha la facoltà di recedere in qualunque momento prima della scadenza dal presente contratto dandone un preavviso scritto al GU di almeno quindici giorni. Tuttavia, in tal caso l'IF sarà l'obbligata corrispondere comunque al GU, a titolo di penale, il valore del contratto per i servizi di manovra programmati nei due mesi successivi alla data di efficacia del recesso ovvero

-se inferiore ai due mesi- nel periodo di tempo intercorrente tra l'efficacia del recesso e la scadenza naturale del contratto.

Costituiscono motivo di cessazione del Contratto:

- la cessazione del ruolo di GU, per qualsiasi motivo;
- la perdita della qualifica di IF o il venir meno della sua Certificazione di Sicurezza;
- la perdita di eventuali titoli autorizzativi per l'esercizio delle attività da parte di Terminal/Altre Impresa;
- la cessazione del contratto commerciale tra IF e suo cliente.

#### **Art. .... - Obblighi di GU**

GU deve fornire un sistema in termini di struttura, mezzi e personale adeguato a rispondere alle esigenze di produzione del servizio di manovra secondo le specifiche e gli standard definiti nel presente Contratto.

GU si impegna a:

- a) trattare tutte le richieste di servizi di manovra che l'IF/Terminal/Altra Impresa avvanzerà nell'arco di validità del presente contratto, evadendo le stesse compatibilmente alla tempistica per il rilascio delle tracce, associate al servizio di manovra, richieste nel contempo al Gestore della Rete;
- b) eseguire il servizio di manovra nel rispetto della normativa vigente e secondo i termini, modalità e procedure previste dalle disposizioni vigenti e secondo quanto previsto nei DUVRI redatti da Terminal/Altre imprese con il GU, ove ne ricorrano i presupposti;
- c) effettuare il servizio richiesto con la massima cura, perizia e diligenza;
- d) individuare e comunicare all'IF/Terminal/Altra impresa il nominativo del Referente di manovra per la gestione delle attività operative;
- e) assicurare che il Referente della manovra garantisca la pronta reperibilità;
- f) comunicare tempestivamente all'IF/Terminal/Altra impresa qualsiasi incidente od inconveniente di esercizio in corso durante l'espletamento delle attività di manovra per i treni di IF/Terminal/Altra impresa. Eventuali valutazioni circa la responsabilità saranno effettuate in contraddittorio.

Il GU sarà responsabile per ogni danno causato alla merce, all'IF o a terzi nell'esecuzione delle manovre affidate al medesimo, qualora il danno sia imputabile esclusivamente all'Operatore. In caso di danneggiamento, perdita o nella consegna della merce, il GU sarà responsabile nei casi e limiti previsti dalla COTIF-CIM.

#### **Art. .... - Obblighi di IF/Terminal/Altra impresa**

IF/Terminal/Altra impresa si impegna a rispettare quanto previsto nel Documento organizzativo/operativo proposto dal GU allegato al presente contratto e i termini, le modalità e le procedure previste dalle altre disposizioni ferroviarie vigenti al fine di permettere un corretto svolgimento del Servizio di Manovra.

IF è responsabile degli accertamenti previsti relativamente al materiale rotabile ed alla conformità del carico rispetto alle normative vigenti e per l'espletamento di queste attività può avvalersi del

GU; IF è altresì responsabile delle prescrizioni tecniche da fornire al treno nonché delle informazioni da fornire al Gestore dell'Infrastruttura per il corretto svolgimento delle operazioni di rispettiva competenza.

IF/Terminal/Altra Impresa:

- si obbliga a pagare le tariffe stabilite in sede di gara per le operazioni richieste ed eventuali altre tariffe per servizi richiesti a GU;
- si obbliga a definire congiuntamente con GU gli accordi tecnici sull'organizzazione temporale delle attività operative necessari per l'elaborazione del documento di programmazione;
- si impegna a nominare ed a comunicare a GU entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il proprio Referente di manovra (come definito alla lett. l) art. 2);
- si obbliga a fornire a GU le necessarie informazioni in ordine al ricevimento dei treni.

Terminal/Altra Impresa, ove ne ricorrano i presupposti e secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.lgs. 81/08, provvedono alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, da allegare al contratto fra le parti, e fornendo le adeguate informazioni a GU.

#### **Art. .. – Modalità di esecuzione del servizio - Comunicazioni**

Le operazioni di manovra dovranno essere realizzate ai sensi della normativa vigente ed utilizzando personale in possesso delle specifiche abilitazioni e requisiti inerenti alla condotta delle locomotive e quelle previste per la manovra.

Le comunicazioni tra GU ed IF sono regolate dalle note emanate da RFI; le comunicazioni tra le Parti relative all'organizzazione, gestione ed esecuzione del Servizio di Manovra saranno gestite secondo quanto previsto dal Documento Organizzativo/Operativo relativo al Servizio di Manovra.

#### **Art. .. – Materiale rotabile**

L'affidatario dovrà mettere a disposizione materiale rotabile di potenza e caratteristiche tecniche adeguate al servizio e in regola con le disposizioni di cui alla Direttive ANSFISA;

#### **Art. .. – Orari di servizio**

Il Gestore Unico e Operatore di manovra dovrà garantire l'operatività programmata nei seguenti orari e giorni - H24 dalle 22.00 della domenica alle 22.00 del sabato (festivi esclusi) presso l'impianto di Gioia Tauro.

Dovranno in ogni caso essere garantite le coperture per eventuali ritardi dei treni rispetto agli orari programmati, previo riconoscimento, nel caso di lavoro al di fuori degli orari di servizio sopra indicati (ore residue del sabato, domenica e festivi), di un incremento forfettario della tariffa pari al 20% ai fine di tenere conto della maggiorazione del costo del lavoro sostenuta dal GU.

Il Gestore Unico e Operatore di Manovra si renderà disponibile a organizzare servizi richiesti in giorni festivi infrasettimanali o in orari non inclusi negli orari di servizio sopra indicati, definendo un sovrapprezzo proporzionale alle documentate maggiorazioni del costo del personale impiegato.

La richiesta di disponibilità di servizi dovrà essere anticipata dal soggetto contrattualmente titolato almeno 8 giorni in anticipo.



Il mancato rispetto di questo standard di qualità, dove attribuibile al Gestore Unico e Operatore di manovra e previo rispetto del tempo di anticipo nella richiesta, darà luogo ad applicazioni di penali come previsto nel Capitolato Speciale.

#### Art. .. – Livelli di performance

GU, prima dell'avvio del servizio e in occasione dell'attivazione di ciascun orario di servizio e di variazioni che abbiano un impatto significativo sull'organizzazione degli impianti di servizio, redige e aggiorna (in collaborazione con i richiedenti servizi, RFI, altri operatori di impianto) un documento di programmazione ("Programma di Manovra") in cui vengono riportati gli orari di arrivo e partenza dei treni, nonché declinate tutte le operazioni da svolgere dopo l'arrivo dei treni o prima della partenza degli stessi, ivi incluse l'avvio e la conclusione del servizio di manovra, con i relativi orari e le conseguenti rispettive responsabilità; il documento di programmazione è redatto evidenziando le finestre temporali previste per lo scarico/carico dei convogli.

La programmazione del servizio di manovra ferroviaria deve essere coordinata con la programmazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria, nonché con i tempi di lavorazione dei carichi all'interno delle singole unità produttive.

Gli operatori comprensoriali, RFI, il Gestore Unico e i richiedenti il servizio interessati sottoscrivono, nel rispetto di esigenze di riservatezza commerciale, il suddetto documento di programmazione dei servizi ferroviari nel comprensorio, con assunzione di responsabilità al rispetto degli orari ivi previsti. Tale documento è predisposto con le modalità descritte alla misura 12 della Del. 130/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

GU si obbliga a garantire l'avvio delle operazioni finalizzate all'introduzione del treno verso l'impianto di destinazione entro un tempo massimo di 15':

– rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione, in caso di arrivo puntuale del treno nella stazione di destinazione;

– rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione o, nel caso l'arrivo reale del treno sia successivo al predetto orario indicato nel documento di programmazione, rispetto all'orario di arrivo reale del treno, in caso di ritardi nella stazione di destinazione contenuti rispettivamente entro:

- 15' nelle fasce orarie di punta;
- 30' nelle fasce orarie medie;
- 60' nelle fasce orarie di morbida;

– rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione, in caso di ritardo superiore alle predette soglie ma tale comunque da consentire che il treno sia messo a disposizione dell'operatore del servizio di manovra entro l'orario previsto di avvio del servizio stesso;

a) in occasione delle operazioni funzionali all'estrazione del convoglio dall'impianto e al successivo piazzamento in stazione, l'operatore di servizi manovra si obbliga a garantire l'avvio delle operazioni volte all'estrazione del treno ed il successivo piazzamento in stazione

(per le eventuali operazioni tecniche propedeutiche alla partenza) nel rispetto della tempistica definita nel documento di programmazione;

- b) per le tracce non presenti nel documento di programmazione, preventivamente concordate tra richiedenti servizi e operatore del servizio di manovra in collaborazione con il GI e gli altri operatori di impianto interessati, l'operatore del servizio di manovra si obbliga ad avviare le operazioni di manovra entro un massimo di 60' dall'arrivo del convoglio nella stazione di destinazione, ovvero dal termine delle operazioni di messa a disposizione del convoglio nell'impianto (per le operazioni propedeutiche alla partenza).

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere b) e c) o il mancato rispetto delle tempistiche di cui alla lett. d) comportano, per l'operatore di servizi di manovra, la corresponsione al richiedente il servizio, a titolo di penale, di una somma in forma di percentuale del corrispettivo previsto per l'operazione di manovra e pari al 10%. Nessun addebito può essere imputato all'operatore di servizi di manovra nel caso di ritardi in arrivo del materiale rotabile da manovrare nella stazione di destinazione superiori ai ritardi indicati alle lettere b), nel caso di ritardi nella messa a disposizione del convoglio per l'estrazione dall'impianto, ed in ogni caso in cui GU dimostri che il mancato espletamento delle operazioni nei tempi previsti sia dovuto a cause non riconducibili a responsabilità del medesimo.

D'intesa con le Imprese Ferroviaria, il GU e RFI dovranno provvedere a individuare tre fasce orarie (punta, media e morbida) che identificheranno l'impianto in relazione al traffico programmato durante la giornata.

#### Operazioni funzionali all'estrazione del convoglio dal Terminal e al successivo piazzamento in stazione

Il GU si obbliga a garantire l'avvio delle operazioni volte all'estrazione del treno ed il successivo piazzamento in stazione (per le eventuali operazioni tecniche propedeutiche alla partenza) nel rispetto della tempistica definita nel prospetto M53 integrato.

#### Nel caso di Terminal/Altre Imprese

Il GU e il Terminal/Altra Impresa hanno definito di comune accordo i seguenti standard di servizio per le specifiche operazioni richieste:

- .....
- .....
- .....

#### **Art. .. – Corrispettivi per i servizi di manovra**

Il corrispettivo dovuto da IF/Terminal/Altra Impresa per la prestazione del Servizio di Manovra resa dal GU è determinato in base alle condizioni economiche derivanti dall'offerta di gara;

Per servizi non espressamente previsti e richiesti da IF/Terminalisti, le Parti concordano direttamente la remunerazione delle attività richieste ai sensi del precedente articolo.

I corrispettivi verranno fatturati da GU all'IF/Terminal/Altra Impresa con cadenza mensile previo invio di fattura.

I corrispettivi unitari per i servizi di manovra saranno revisionati, su iniziativa del Gestore Unico, in relazione alla variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). Il primo aggiornamento avverrà a partire dal ..... e sarà riferito al periodo dal ..... al .....

GU potrà definire direttamente con le Imprese Ferroviarie o i Terminalisti l'erogazione di eventuali prestazioni accessorie o aggiuntive;

#### **Art. .. – Pagamenti**

I corrispettivi dovuti dovranno essere corrisposti dall'IF/Terminal/Altra Impresa, con le modalità indicate in fattura, in via posticipata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa fattura.

Il suddetto termine di 30 (trenta) giorni deve intendersi espressamente convenuto tra le Parti ai sensi dell'art. 4, comma 3, 1° periodo, D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012. In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 5, comma 1, 2° periodo, D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.lgs. n. 192/2012.

In caso di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni nel pagamento dei corrispettivi dovuti e fino all'effettivo pagamento, il GU, fermo restando il suo diritto di avvalersi della clausola risolutiva di cui al successivo art. 13, avrà la facoltà di sospendere ex art. 1460 del Codice Civile l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, fatto salvo il diritto alla corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni eseguite.

#### **Art. .. – Penali di mancato raggiungimento obiettivi di performance**

Il Gestore Unico e Operatore di Manovra applicherà una decurtazione del 10% alle tariffe di manovra applicate per i servizi per i quali non sono rispettati gli obiettivi di performance di cui all'art. – Livelli di performance.

La decurtazione a titolo di penale dovrà essere applicata in sede di fatturazione della prestazione stessa.

Nessun addebito può essere imputato a GU qualora tale ultimo dimostri che il mancato espletamento delle operazioni nei tempi previsti sia dovuto a cause non riconducibili a responsabilità del GU medesimo.

#### **Art. .. – Obbligo di condizioni non discriminatorie**

GU si obbliga ad adottare condizioni tecnico-economiche non discriminatorie nei confronti dei clienti dei servizi di manovra ferroviaria, pena il rimborso al cliente del maggior onere economico derivante dal comportamento del GU maggiorato del 50% a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno.

#### **Art. .. – Divieto di cessione del Contratto**

È fatto espresso divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ai sensi

e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il diritto della parte non inadempiente al risarcimento dei danni.

**Art. .. –Disposizioni in materia di sicurezza**

Il GU s’impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto della legislazione nazionale in materia di sicurezza ferroviaria e delle norme, direttive, decreti e standard tecnici emanati dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.

Il GU è tenuto ad osservare ed a far osservare al proprio personale per l’esecuzione del servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni, di sicurezza e di igiene del lavoro.

Il GU si impegna altresì a cooperare alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, così come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08. ed a comunicare tempestivamente all’IF e al proprietario/gestore degli ambienti di lavoro, i rischi introdotti.

L’IF/Terminal/Altra Impresa, oltre a garantire anche per conto del proprio personale il rispetto di tutte le norme, disposizioni, prescrizioni di legge per l’esecuzione del servizio, si impegna a comunicare particolari precauzioni che dovessero essere adottate in funzione del contesto di riferimento, della tipologia di merci e di quant’altro necessario e/o opportuno per l’esecuzione del presente contratto.

**Art. ... - Copertura assicurativa**

Il GU dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa RCT e RCT-O per un massimale annuo complessivo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00), a copertura anche dei servizi oggetto del presente contratto.

Il GU fornirà all’IF/Terminal/Altra Impresa, se richiesto, copia degli estratti delle proprie polizze RCT e RCT-O, afferenti al servizio prestato.

GU potrà essere ritenuto responsabile nei confronti di IF o di terzi per i danni derivanti da propria responsabilità e di suoi fornitori e/o eventuali subappaltatori.

**Art. .... - Responsabile di contratto**

È indicato come Responsabile di Contratto per conto di GU ..... Tel. .... e-mail ....., al quale compete l'esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente contratto.

Responsabile di Contratto per conto di IF/Terminal/Altra Impresa è ..... tel. .... e-mail ....., al quale compete l'esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente contratto.

**Art. .... – Legge applicabile, transazioni, controversie e foro competente**

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa rinvio al codice civile ed alla regolamentazione vigente in materia.

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del presente Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o

richieste formulate dall'IF/Terminal/Altra Impresa derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

**Art. .... Spese di stipulazione e regime fiscale**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Tutte le spese di registro, bollo e scritturazione del presente contratto, inclusi gli allegati e le copie occorrenti, nonché di tutti gli atti sottoscritti dalle Parti in corso di esecuzione sono a carico dell'IF/Terminal/Altra Impresa.

**Art. .. – Subentro di operatore al termine del Contratto**

In caso di subentro di nuovo operatore al termine del Contratto, il GU si obbliga a trasferire al subentrante tutte le informazioni necessarie per garantire la continuità operativa del servizio di manovra, ivi inclusi i riferimenti dei Responsabili di Contratto delle IF/Terminal/Altra Impresa, e a concordare la modalità operative di subentro.

Il nuovo GU e le IF/Terminal/Altra Impresa provvederanno ad aggiornare i rapporti contrattuali.

**Art. .. – Trattamento dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. l'IF/Terminal/Altra Impresa dà atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa in merito al trattamento dei dati personali raccolti riguardanti determinati dipendenti dell'IF/Terminal/Altra Impresa stessa.

Al riguardo, l'IF dà atto che provvederà: i) a dare idonea informativa ex art. 13 del Codice Privacy ai propri dipendenti ed a ottenere l'eventuale necessario consenso, in merito al trattamento dei dati personali ad essi relativi che dovesse essere effettuato in esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto; ii) a fornire prova, nel caso in cui fosse necessario, di aver adempiuto a quanto previsto dal Codice Privacy in materia di informativa agli interessati.

**Note:** contenuti integrabili dal GU

## **Allegato 1 -Documento organizzativo/operativo**

Premessa

Il Presente documento è redatto secondo le Linee Guida contenute nella Procedura Operativa DCI P 02 1 0 del 06/12/2019.  
Esso è parte integrante dell'RdS M.47 redatto dal G.I.- RFI per la stazione di Gioia Tauro

### **1 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI MANOVRA**

#### **1.1 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ**

*Il servizio di manovra in base alla tipologia dell'attività e alla zona di giurisdizione viene organizzato in una manovra unica e in operazioni accessorie così come definite di seguito.*

*[A cura del GU*

.....  
.....  
.....]

#### **1.2 ORARIO DI PRESEZIAMENTO DEL SERVIZIO DI MANOVRA**

*[A cura del GU*

.....  
.....  
.....]

#### **1.3 COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE E FUNZIONE DEGLI ADDETTI DI MANOVRA**

*[A cura del GU*

.....  
.....  
.....]

#### **1.4 PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE UNICO DI MANOVRA**

*[A cura del GU*

.....  
.....  
.....]

### **2 PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI MANOVRA**

#### **2.1 PIANIFICAZIONE – PROGRAMMA DI MANOVRA**

*Il documento M.53 Manovra Integrato e il Documento di programmazione redatto dal GU assumono valore di documento di riferimento per la pianificazione delle attività. Per l'aggiornamento di tali*

documenti si rimanda alle disposizioni del Regolamento comprensoriale della Manovra Ferroviaria (ReCoMaF) e agli obblighi del GU. Sono definiti i seguenti livelli di programmazione analitica e giornaliera e i livelli di integrazione dei sistemi di gestione informativa.

[A cura del GU

.....  
.....  
.....]

## 2.3 REFERENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DI MANOVRA

### REFERENTI DEL GESTORE UNICO

ATTIVITA'	REFERENTE	TELEFONO	MAIL

### REFERENTI DELLE IMPRESE FERROVIARIE

ATTIVITA'	REFERENTE	TELEFONO	MAIL

## 2.4 OPERAZIONI NON PROGRAMMATE

[A cura del GU

.....  
.....  
.....]

## 2.6 TEMPISTICA OPERAZIONI

Le operazioni di manovra devono essere effettuate nel rispetto dei tempi indicati nel prospetto M53 Manovre Integrato e riportati nella programmazione giornaliera.

[A cura del GU

.....  
.....  
.....]

## 3 PROCEDURA PER L'ACCETTAZIONE DEI TRENI IN GESTIONE OPERATIVA (PER IMPRESE FERROVIARIE)

[A cura del GU

.....

.....]  
.....]

**4 CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI MEZZI**

**4.1 NORME GENERALI**

*[A cura del GU*

.....]  
.....]

**4.2 MODALITÀ DI STAZIONAMENTO DEI VEICOLI**

*[A cura del GU*

.....]  
.....]

**5 AREE DI MANOVRA, ZONE DI GIURISDIZIONE E RACCORDI**

*[A cura del GU*

.....]  
.....]

**6 AREE PER VERIFICA TECNICA DEL MATERIALE ROTABILE**

*[A cura del GU*

.....]  
.....]

**7 PARTICOLARI MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE MANOVRE**

*[A cura del GU*

.....]  
.....]

**8 MEZZI DI TRAZIONE UTILIZZATI PER LE MANOVRE**

*Il servizio di manovra è svolto con locomotive di manovra regolarmente iscritte al RIN. Il servizio di manovra nel comprensorio di Gioia Tauro è svolto con le seguenti locomotive*

*[A cura del GU*

.....]  
.....]



## 9 COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

[A cura del GU

.....  
.....  
.....]

## 10 INCONTRI PERIODICI E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

*I soggetti firmatari del presente documento condividono la necessità di effettuare incontri periodici durante i quali evidenziare le problematiche legate ai processi produttivi, verificare il rispetto delle procedure di sicurezza ed analizzare ogni altra eventuale criticità emersa relativa all'attività di manovra.*

*L'aggiornamento normativo e (o eventuali modifiche al presente documento restano a carico di*  
.....

## 12 DATI SOCIETARI

Denominazione sociale:  
Sede legale:  
Registro Imprese:  
Uffici amministrativi:  
Telefono:

Denominazione sociale:  
Sede legale:  
Registro Imprese:  
Uffici amministrativi:  
Telefono:

**Allegato 2 – Corrispettivi**

BOZZA